

## **L. 5-10-1991 n. 317**

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Publicata nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237, S.O.

### **Capo VII**

#### **Disposizioni varie**

##### **36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale <sup>(44)</sup>.**

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna <sup>(45)</sup>.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese <sup>(46)</sup>.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati <sup>(47)</sup>.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi <sup>(48)</sup>.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale <sup>(49)</sup>.

---

<sup>(44)</sup> Rubrica così sostituita dall'*art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140*.

<sup>(45)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140*.

<sup>(46)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140*.

<sup>(47)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140*.

<sup>(48)</sup> Periodo aggiunto dall'*art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244*.

<sup>(49)</sup> Con *D.M. 21 aprile 1993* (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'*art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449*, l'*art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448* e il *comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 26*